

-----ALLEGATO "B" AL REP. 15207/10162-----

-----STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato-----

-----"PUBBLICA ASSISTENZA IL TULIPANO -

-----ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"-----

-----**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede - Durata**-----

1.1) È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **"PUBBLICA ASSISTENZA IL TULIPANO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, in breve **"PUBBLICA ASSISTENZA IL TULIPANO - ODV"**.

1.2) La Sede Legale dell'associazione nel Comune di SASSUOLO (MO), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

1.3) La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4) L'associazione è costituita in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

-----**Art. 2 - Scopi e attività**-----

-----**(Attività d'interesse generale)**-----

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate alla realizzazione dei seguenti **SCOPI**:

1. rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela;

2. sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

3. A tal fine l'associazione si propone di:

a) organizzare e sensibilizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

e) operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap, della protezione civile;

g) prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

h) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di

volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

-----**(Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale)**-----

Per il raggiungimento dei fini essa svolge, esemplificativamente, le seguenti **ATTIVITÀ**:

- a) collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio pubblico di emergenza sanitaria;
 - b) gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di auto - ambulanza;
 - c) organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - d) servizio di assistenza domiciliare;
 - e) tele - soccorso e tele - assistenza;
 - f) trasporto per soggetti in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo;
 - g) educazione domiciliare, attività ludico-educativa e di cura;
 - h) attività di assistenza infermieristica o sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzare entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - i) trasporto effettuato tramite mezzi o ambulanze messi a disposizione dalla associazione o da enti pubblici o privati per persone svantaggiate o anziane ammalate verso i centri diurni con carattere animativi e formativi o verso strutture di cura e riabilitazione.
 - l) promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitari;
 - m) promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e Istituzioni Pubbliche;
- e pertanto con specifico riferimento alle categorie di cui al D.Lgs 117/2017 esercitare le attività aventi ad oggetto:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), e successive modificazioni;
 - b) organizzare interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di im-

presa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale); -----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e delle persone svantaggiate in generale.-----

La associazione può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. -----

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione. -----

In particolare l'associazione intende poi realizzare i propri scopi sociali attraverso l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate attraverso lo sviluppo e la gestione di attività manifatturiere, industriali, commerciali e/o di servizio, il tutto svolto come anzi detto in modo secondario e comunque strumentale alla realizzazione degli scopi sociali con particolare, ma non esclusivo riferimento a:-----

- produzione e lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale;-----

- la gestione e la realizzazione di attività produttive volte sia alla produzione e alla lavorazione sia alla promozione ed alla vendita in maniera stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi;-----

- la gestione di punti vendita /negozi, inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita dei prodotti realizzati direttamente dalla Associazione o anche realizzati da terzi, compresi i prodotti nati da trasformazioni manifatturiere; -----

- la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici;-----

- la realizzazione di lavori di carpenteria e assemblaggio con acquisizione e noleggio attrezzature;-----

- partecipazione con proprio stand o strutture varie altrui, a sagre, feste di beneficenza, mercati, per la vendita e commercializzazione dei propri prodotti o di terzi;-----

- formazione rivolta verso i propri dipendenti o a soggetti svantaggiati o all'interno dell'azienda o in funzione di tutoraggio all'interno di strutture produttive e non, di aziende diverse.-----

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si attiverà mediante:-----

1. stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e / o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;-----

2. collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.-----

3. raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e / o ricerca fondi;-----

4. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.-----

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.-----

L'organo Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte nel documento del bilancio d'esercizio.-----

Art. 3 – Membri dell'Associazione-----

3.1) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. -----

3.2) I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. -----

3.3) Possono essere soci sia persone fisiche, sia Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro. -----

3.4) Il numero degli aderenti è illimitato. -----

3.5) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. -----

3.6) In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. -----

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. -----

3.7) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. -----

3.8) Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci-----

4.1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. -----

4.2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. -----

4.3) L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso

ha facoltà di fare ricorso entro 60 (sessanta) dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. -----

4.4) La qualità di socio si perde:-----

- per decesso;-----
- per recesso;-----
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi sei mesi dal sollecito; -----
- per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; -----
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. -----

4.5) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. -----
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. -----

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. -----

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. -----

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. -----

4.6) Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. -----

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. -----

4.7) Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. -----

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.-----

-----Art. 5 - Diritti e doveri dei soci-----

4.1) I soci hanno diritto a:-----

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;-----
- godere dell'elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso solo se maggiorenni); nel caso di socio minorenni il diritto di voto verrà esercitato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;-----
- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta. -----

4.2) I soci sono obbligati a:-----

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;-----
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; -----

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione versare la quota associativa di cui al precedente articolo; -----
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.-----

-----Art. 6 - Organi dell'Associazione-----

6.1) Sono Organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea dei soci;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente;-----
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori;-----
- l'Organo di Controllo -----

6.2) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-----

6.3) Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.-----

-----Art. 7 L'Assemblea-----

7.1) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.-----

7.2) Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Il socio minorenni eserciterà il voto a mezzo del genitore che ne ha la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o altri enti soci il diritto di voto sarà esercitato dal legale rappresentante.-----

7.3) Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.-----

7.4) Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe fino a che l'associazione abbia un numero di membri inferiore al 500 (cinquecento) persone; saranno ammesse cinque deleghe per ogni socio ove l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento).-----

7.5) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità, è convocata altresì quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.-----

7.6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.-----

7.7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.-----

-----VIDEO CONFERENZA-----

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:-----

- sia consentito il presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;-----
- regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----
- sia consentito gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

7.8) L'Assemblea ordinaria:-----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;-----
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;-----
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;-----
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;-----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;-----
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;-----
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.-----

-----Quorum costitutivo dell'Assemblea ordinaria-----

7.9) L'Assemblea è **validamente costituita in prima convocazione** quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. **In seconda convocazione**, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.-----

-----Quorum deliberativo Ordinaria-----

7.10) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. -----

-----Assemblea straordinaria-----

7.11) L'Assemblea straordinaria delibera:-----

- sulle modifiche dello statuto, -----
- sulla trasformazione, fusione o scissione e -----
- sullo scioglimento dell'Associazione;-----
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.-----

-----Quorum costitutivi e deliberativi di Assemblea Straordinaria-----

7.12) Per modificare lo statuto e genericamente per le decisioni dell'assemblea straordinaria occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto; -----

in seconda convocazione la validità della delibera prescinde dal numero degli associati presenti e le delibere sono assunte con il voto favo-

revole della maggioranza degli intervenuti in assemblea aventi diritto al voto.-----

Per deliberare lo **scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio** occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.-----

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.-----

-----Art. 8 -Il Consiglio Direttivo-----

8.1) Il Consiglio Direttivo è formato da **tre membri**, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 6 (sei) anni e sono rieleggibili.-----

8.2) Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.-----

8.3) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.-----

8.4) Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo.-----

8.5) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad alcuno dei suoi membri) nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dall'assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo in particolare:-----

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;-----

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;-----

- predispone bilancio o rendiconto; delibera sulle domande di nuove-----

- adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;-----

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;-----

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;-----

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.-----

8.6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.-----

8.7) Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail 8 (otto) giorni prima della riunione.-----

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.-----

Di regola è convocato ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.-----

8.8) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.-----

8.9) I verbali di ogni adunanza del Consiglio o Direttivo, sono redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.-----

8.10) Il Consiglio direttivo potrà riunirsi anche in Video Conferenza.-----

Art. 9 - Il Presidente

9.1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. -----

9.2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

9.3) Il potere di rappresentanza del presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. -----

9.4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.-----

Art. 10 - Organo di controllo

10.1) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2. art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

10.2) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, 11 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

10.3) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

10.4) L'organo di controllo e' obbligatorio nei casi previsti dall'artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17-----

Art. 11 - Revisore legale dei conti-----

11.1) Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

11.2) La nomina e la revoca di tale soggetto spetta all'assemblea. -----

Art. 12 - Patrimonio-----

12.1) Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

12.2) Ai fini di quanto precede è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Art. 13 - Risorse economiche-----

13.1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: -----

1. quote e contributi degli associati; -----
2. eredità, donazione e legati; -----
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni -----

pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; -----

4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; -----

5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; -----

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; -----

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; -----

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); -----

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. -----

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. -----

13.2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di